



# COMUNE DI PAESANA

C.A.P. 12034  
e-mail: comune.paesana.isiline.it

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. 0175.94.105  
fax. 0175.98.72.06

**Protocollo n. 2121**

**Paesana, 26.03.2009**

**Registro ordinanze n. 18**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONCERNENTE LA TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI**

## SINDACO

**Visto** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

**Visto** l'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall'Italia;

**Vista** la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

**Vista** la Legge Regionale del Piemonte 19 luglio 2004, n. 18, recante "Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)";

**Visti** gli articoli 650 e 727 del Codice Penale;

**Vista** l'Ordinanza del Ministro della salute del 3 marzo 2009, concernente "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 3 marzo 2009;

**Considerato** che il Comune di Paesana ha istituito da anni il servizio di cattura cani randagi e dell'Anagrafe Canina;

**Ritenuto** di dover adottare una Ordinanza in materia per adottare disposizioni cautelari e tutela dell'incolumità pubblica;

**Vista** la sentenza della III sezione penale della Corte di Cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l'uso del collare di tipo elettrico, quale "congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza", rientra nella previsione di cui all'art. 727 ora art. 544-ter del Codice Penale che vieta il maltrattamento degli animali;

**Visto** l'art. 50 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., con particolare riguardo al comma 5;

**Visto** lo Statuto del Comune di Paesana;

## ORDINA

### **Art. 1 – Obbligo di prescrizioni anagrafe canina**

1. Il proprietario di un cane deve assolvere agli obblighi e prescrizioni di vaccinazioni preventive periodiche del proprio cane e di iscrizione del medesimo all'anagrafe canina dei cui alla Legge Regionale del Piemonte 19 luglio 2004, n. 18.

### **Art. 2 – Prescrizioni sulla buona tenuta e conduzione dell'animale**

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
- b) portare con sé la museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

### **Art. 3 – Divieti**

#### 1. Sono vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
  - b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
  - c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
  - d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
    - 1. recisione delle corde vocali;
    - 2. taglio delle orecchie;
    - 3. taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
  - e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle Autorità competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del Codice Penale.
4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

### **Art. 4 – Morsicature e aggressioni**

- 1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", chiunque è obbligato a segnalare alle Autorità episodi di aggressioni e morsicature. I Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
- 2. I proprietari dei cani inseriti nel registro tenuto dal Servizio Veterinario, di cui al comma 3 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro della Salute 3 marzo 2009, provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

### **Art. 5 - Altri divieti**

- 1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art. 3, comma 3 della più volte citata Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009:
  - a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
  - b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quarter, 544-quinquies del Codice Penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della Legge 20 luglio 2004, n. 189;
- e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

#### **Art. 6 – Eccezioni**

1. Fermo restando l'obbligo di assolvimento dell'anagrafe canina e buona tenuta del cane anche attraverso cure preventive veterinarie, la presente Ordinanza non si applica ai cani in datazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, lettere a) e B) e all'art. 3, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili;
3. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

#### **Art. 7 – Sanzioni**

1. Fatte salve sanzioni stabilite da leggi o regolamenti in misura superiore, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono sanzionate da un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00), così come previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

#### **Art. 8 – Obbligo di osservanza**

1. La presente Ordinanza si applica in tutto il territorio del Comune di Paesana, è fatto obbligo a chiunque di osservarla.

#### **Art. 9 – Abrogazioni**

1. La presente Ordinanza abroga e sostituisce precedenti Ordinanze del Sindaco di Paesana disciplinanti la stessa materia ed in contrasto con la presente Ordinanza.

#### **Art. 10 – Pubblicità**

1. La presente Ordinanza ha efficacia a decorrere da oggi e per un tempo indeterminato sino ad altro esplicito idoneo provvedimento di riforma o abrogativo.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Paesana per 30 giorni consecutivi e per affissione sulle Vie e Piazze del Capoluogo e Frazioni del Comune di Paesana.

**IL SINDACO**  
Mario ANSELMO